



# **Ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza “Svizzera” per le derrate alimentari**

---

## ***Allegato II – Rapporto esplicativo sulla normativa d'attuazione «Swissness»***

*Berna, 20.06.2014*

## Indice

1.	Situazione iniziale	3
2.	Base legale	3
3.	Commento ai singoli articoli	4
4.	Metodo di calcolo ed esempi	9
4.1	Metodo di calcolo	9
4.2	Esempio yogurt birchermüesli	10
5.	Metodo di calcolo del grado di autoapprovvigionamento	11
6.	Effetti	15
6.1	Confederazione	15
6.2	Cantoni	15
6.3	Economia	15
	Allegato: Esempi di calcolo	16

## 1. Situazione iniziale

Il Parlamento, nel dibattito sul cosiddetto progetto Swissness, ha delimitato l'ambito per l'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" a merci e servizi. La presente ordinanza concretizza le disposizioni della versione rivista della legge sulla protezione dei marchi (nuova LPM) nel settore delle derrate alimentari. Essa si basa in particolare sull'articolo 48*b* nuova LPM.

L'indicazione di provenienza "Svizzera" è facoltativa: solo chi vuole adoperare tale designazione a fini promozionali per pubblicizzare i suoi prodotti deve osservare i relativi criteri di provenienza.

La nuova LPM disciplina (segnatamente all'articolo 48*b*) già in maniera alquanto dettagliata i requisiti Swissness per le derrate alimentari. Pertanto la presente ordinanza del Consiglio federale può limitarsi agli elementi per i quali:

- a) nella legge vi è una norma di delega al Consiglio federale; o
- b) è necessaria, per motivi di trasparenza o di sicurezza giuridica, una descrizione più dettagliata dei requisiti a livello d'ordinanza.

## 2. Base legale

Le basi legali della presente ordinanza sono gli articoli 48 capoverso 4, 48*b* capoversi 1 e 4 e 73 della nuova LPM.

I seguenti punti sono previsti esplicitamente in una norma di delega al Consiglio federale.

1. Articolo 48 nuova LPM: "Il Consiglio federale può definire le zone di confine [estere] che, eccezionalmente .... si considerano come località di provenienza o di trasformazione".
2. Articolo 48*b* capoverso 1 nuova LPM: "Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente la differenza [tra i prodotti naturali e le derrate alimentari]".
3. Articolo 48*b* capoverso 4 nuova LPM: per quanto concerne le eccezioni per le materie prime il cui grado di autoapprovvigionamento è inferiore rispettivamente al 50 e al 20 per cento: "Il Consiglio federale disciplina i dettagli".
4. Inoltre l'articolo 50 nuova LPM prevede una delega di competenze generale al Consiglio federale. In base ad essa il Consiglio federale può "descrivere più precisamente i requisiti di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48*a*-49 nuova LPM".
5. Giusta l'articolo 73 nuova LPM, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

L'ordinanza del Consiglio federale prevista include i suddetti elementi. I dettagli tecnici vengono disciplinati nei rispettivi allegati. Si tratta di:

- un elenco dei prodotti naturali esclusi dal calcolo;
- un elenco, aggiornato a cadenza annuale, del grado di autoapprovvigionamento di materie prime.

Gli allegati devono poter essere modificati dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Dipartimento). Si terrà conto dell'esito dei colloqui con gli altri Dipartimenti e Uffici interessati, segnatamente il DFGP (IPI) e il DFI (USAV) nell'ambito delle consultazioni degli Uffici.

### **3. Commento ai singoli articoli**

#### **Articolo 1** *Oggetto*

Il presente articolo disciplina l'oggetto dell'ordinanza, segnatamente l'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari.

Tabacco e prodotti del tabacco non sono oggetto della presente ordinanza poiché nel quadro della revisione del diritto sulle derrate alimentari in corso è prevista la loro esclusione dal campo d'applicazione della legislazione sulle derrate alimentari.

#### **Articolo 2** *Indicazione di provenienza "Svizzera"*

L'ordinanza disciplina tutte le indicazioni di provenienza come "Svizzera", "svizzero" e "dalla Svizzera", la croce svizzera nonché tutte le altre indicazioni dirette o indirette alla provenienza svizzera. Tra queste rientrano anche traduzioni in altre lingue.

#### **Articolo 3** *Enclavi doganali estere e zone di confine*

A livello di legge è già stabilito che anche le enclavi doganali estere sono considerate località di provenienza svizzera. Sulla base dell'articolo 48 capoverso 4 nuova LPM si precisa nell'ordinanza quali superfici nelle zone di confine possono essere considerate, in casi particolari ("eccezionalmente"), anche come località di provenienza. Il Parlamento si è espresso a favore di un'interpretazione restrittiva a riguardo. Anche l'attuale diritto sulle derrate alimentari segue un approccio prettamente territoriale e non autorizza la designazione "Svizzera" per le superfici estere (quindi neanche per le enclavi doganali estere). A tal proposito la cautela è d'obbligo. Per quanto riguarda le superfici all'estero, un caso particolare è costituito dalle cosiddette "superfici gestite per tradizione familiare all'estero" che nel 1984 sono state adeguatamente fissate. Tali superfici sono chiaramente definite e su di esse vanno per principio rispettati gli stessi requisiti ecologici così come in Svizzera.

In relazione alle disposizioni della presente ordinanza sono fatti salvi i trattati internazionali. L'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE, ad esempio, consente ai viticoltori ginevrini di trasformare le uve provenienti da regioni ben definite della zona frontaliere francese in vini a denominazione "AOC Genève".

#### **Articolo 4** *Calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere*

L'articolo 4 stabilisce come va calcolata per le singole derrate alimentari la quota minima di materie prime svizzere necessaria per l'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera". Il presente articolo si basa sui principi dell'articolo 48b capoverso 2, secondo cui: "La provenienza di una derrata alimentare corrisponde alla località da cui proviene almeno l'80 per cento del peso delle materie prime di cui la derrata alimentare è composta."

La base per il calcolo è la ricetta e non la composizione della derrata alimentare.

Dal calcolo sono esclusi:

- i prodotti naturali svizzeri non disponibili giusta l'allegato 1: si tratta di prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa delle caratteristiche naturali, di prodotti temporaneamente non disponibili ad esempio a causa di una perdita di raccolto (art. 7) e di prodotti naturali per determinati scopi d'utilizzo (art. 8);
- l'acqua, segnatamente l'“acqua di lavorazione” o l'acqua potabile, ai sensi dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>1</sup> concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (stato 1° gennaio 2014): l'acqua è esclusa in quanto non è nelle intenzioni del legislatore che sia computata. In caso contrario, moltissimi prodotti adempirebbero le prescrizioni Swissness grazie a un contenuto relativamente elevato d'acqua (p.es. pane, paste pronte). Sono invece computate l'acqua minerale naturale e l'acqua sorgiva. Si esclude solo l'acqua secondo la ricetta, non quella presente per natura nelle materie prime;
- secondo una "clausola bagatella", singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi (p.es. lieviti), additivi e succedanei giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettere k, l e n dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) che, per il prodotto finale, non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali del prodotto. Questa clausola derogatoria è applicabile soltanto per ingredienti trascurabili dal profilo del peso come, ad esempio, spezie, sale o concentrato di succo di limone in quantità minime. Le deroghe secondo questa clausola bagatella non devono rappresentare, complessivamente, una quota considerevole dell'intero prodotto altrimenti vi sarebbe una contraddizione con i valori soglia fissati dal legislatore. Queste materie prime non sono trascurabili dal profilo del peso, se il prodotto finale contiene un gran numero di tali quantità minime.

Le materie prime composte (ingredienti composti secondo il diritto sulle derrate alimentari) sono considerate singolarmente.

L'aggregazione di singole materie prime nei cosiddetti "prodotti semilavorati" non è consentita in quanto comporta che materie prime estere possano essere computate come svizzere in un "prodotto semilavorato" (p.es. il cacao nel prodotto semilavorato cioccolato sarebbe considerato svizzero). L'espressione "prodotto semilavorato", inoltre, non è definita né nella LPM né nel diritto sulle derrate alimentari e di conseguenza dal profilo legislativo è troppo poco chiara.

Qualora si utilizzino latte o prodotti di latte come materia prima, questi devono provenire integralmente dalla Svizzera. Latte e prodotti di latte sono definiti negli articoli 33 e 34 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari<sup>2</sup> di origine animale.

**Art. 33** Definizione

<sup>1</sup> I prodotti di latte sono ottenuti dalla lavorazione del latte o dall'ulteriore lavorazione di prodotti di latte che possono contenere ingredienti e additivi specifici di un determinato prodotto o processo di produzione.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni specifiche del prodotto.

**Art. 34** Prodotti di latte con ingredienti non lattei

I prodotti di latte possono contenere al massimo 300 g di ingredienti non lattei per chilogrammo.

Gli ingredienti non lattei non possono sostituire i componenti del latte dal profilo funzionale né in parte né interamente.

---

<sup>1</sup> RS 817.022.102

<sup>2</sup> RS 817.022.108

## **Articolo 5** *Adempimento della quota minima necessaria di materie prime svizzere*

Se i prodotti naturali giusta l'allegato 1 o le materie prime giusta l'allegato 2 provengono dalla Svizzera, possono essere considerati per l'adempimento della quota di materie prime necessaria, anche se sono esclusi in virtù dell'articolo 4 dal calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere.

Per motivi di praticabilità, il calcolo deve avvenire sempre sulla base dei flussi di merci di un anno civile per il prodotto in questione. Al fine di aumentare la sicurezza giuridica, per l'industria è necessaria una norma pertinente nell'ordinanza. A tal proposito ci si riferisce ai flussi di merci per la produzione di una derrata alimentare ben precisa, ma non per gruppo di prodotti o addirittura per azienda di trasformazione. Nel caso in cui un addetto alla trasformazione disponga di dati più specifici, il calcolo può basarsi anche su questi.

## **Articolo 6** *Disposizioni particolari*

Le derrate alimentari costituite da diversi prodotti naturali (p.es. insalata mista, mix di cereali) sottostanno altresì all'ordinanza, anche se non sono trasformate secondo la legislazione sulle derrate alimentari. I prodotti naturali contenuti in un unico imballaggio (p.es. cesto di frutta, confezione con diverse verdure per zuppa) non soggiacciono, invece, alla presente ordinanza.

Giusta il messaggio del Consiglio federale<sup>3</sup>, le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali e materie prime esteri (p.es. olio d'oliva "svizzero") non possono essere contrassegnate con l'indicazione di provenienza "Svizzera".

Dalla sistematica della legge emerge che le derrate alimentari, in cui solo singoli ingredienti provengono dalla Svizzera, non possono essere evocate con l'indicazione di provenienza "Svizzera". L'evocazione di singoli ingredienti minerebbe la protezione della provenienza e favorirebbe gli abusi (p.es. "formaggio con erbe alpine svizzere").

A livello d'ordinanza non sono invece necessarie descrizioni più dettagliate della disposizione di cui all'articolo 47 capoverso 3ter LPM che consente di utilizzare l'indicazione di provenienza per attività specifiche in relazione al prodotto, se l'attività avviene completamente nel luogo dichiarato. Un esempio in proposito potrebbe essere il caffè "tostato in Svizzera".

Dall'articolo 48b capoverso 5 della legge si evince che l'indicazione di provenienza deve corrispondere alla località in cui ha luogo la trasformazione che ha conferito alla derrata alimentare le sue caratteristiche essenziali.

## **Articolo 7** *Definizione dei prodotti naturali svizzeri non disponibili*

Il Dipartimento responsabile definisce le eccezioni giusta l'articolo 48b capoverso 3 nuova LPM nell'allegato dell'ordinanza. L'elenco di cui all'articolo 48b capoverso 3 nuova LPM è relativamente semplice da stilare e potrebbe anche essere abbastanza statico. Invece la deroga giusta la lettera b è pensata per perdite di produzione inaspettate, in merito alle quali il Dipartimento deve decidere in tempi molto brevi. Pertanto nell'ordinanza del Consiglio federale è previsto un allegato vuoto nel quale il Dipartimento può, se necessario, inserire a breve

---

<sup>3</sup> Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, pag. 7476.

termine i relativi prodotti naturali, in maniera per quanto possibile non burocratica e conforme al mercato.

### **Articolo 8** *Definizione dei prodotti naturali per determinati scopi di utilizzo*

Un caso particolare è rappresentato dai prodotti naturali che possono essere ottenuti in Svizzera, ma che in virtù dei requisiti tecnici necessari per un determinato scopo di utilizzo non possono essere ottenuti comprovatamente. Su richiesta di un'organizzazione rappresentativa dell'agricoltura o della filiera alimentare del prodotto naturale in questione, che ha consultato le altre organizzazioni interessate, il Dipartimento può escludere determinati prodotti naturali. Ad esempio BISCOSUISSE, l'Associazione svizzera dei fabbricanti di biscotti e confetteria, in seguito alla consultazione della Federazione Mugnai Svizzeri (DSM) e della Federazione svizzera dei produttori di cereali (FSPC), potrebbe inoltrare una richiesta in tal senso al Dipartimento.

La richiesta deve contenere una motivazione dettagliata nonché i requisiti tecnici specifici del prodotto naturale e spiegare che il prodotto finale non può essere ottenuto in altro modo. La deroga non è concessa se la materia prima interessata è disponibile sia in Svizzera che all'estero, ma all'estero è in vendita a condizioni più favorevoli.

Un esempio per una tale eccezione sarebbero i pomodori per la trasformazione industriale (p.es. purea di pomodoro): i pomodori sono certamente prodotti in Svizzera, dove sono tuttavia destinati al consumo allo stato fresco. I pomodori per la trasformazione industriale devono rispondere a determinate specifiche in maniera costante e omogenea. Nell'allegato dell'ordinanza un'apposita voce potrebbe essere formulata come segue.

Categoria del prodotto secondo l'allegato 2	Prodotto naturale	Scopo di utilizzo	Requisiti tecnici
Pomodori	Pomodori di varietà scelte	Trasformazione industriale	Pomodori di varietà scelte con le seguenti caratteristiche: materia secca solubile: 4.5 brix < x; viscosità (Bostwick): 4 < x < 8; pH : 4 < x < 5; acidità totale 0.35 g/100 cc succo < x < 0.40 g/100 cc succo

### **Articolo 9** *Definizione del grado di autoapprovvigionamento*

L'articolo 9 definisce il grado di autoapprovvigionamento rilevante per l'industria di trasformazione. Si tratta del quoziente tra la produzione indigena e il fabbisogno degli addetti alla trasformazione per l'approvvigionamento indigeno nonché per l'esportazione. L'equazione per il calcolo del grado di autoapprovvigionamento (GAA) è definita come segue.

$$GAA = \frac{\text{Produzione indigena}}{\text{Produzione indigena} + \text{Importazioni di materie prime}}$$

Per indicazioni più dettagliate sulla metodo di calcolo del GAA si rimanda al capitolo 5 del presente commento.

Il grado di autoapprovvigionamento si calcola annualmente come media di tre anni civili. È fissato mediante la modifica dell'allegato 2 dell'ordinanza da parte del Dipartimento.

**Articolo 10** *Utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" in base a una modifica degli allegati*

Nel caso in cui gli allegati della presente ordinanza subiscano modifiche tali che ne risultino requisiti più elevati, le derrate alimentari potranno essere fabbricate e designate ancora per 12 mesi dall'entrata in vigore delle modifiche secondo il diritto anteriore.

Nel caso di una modifica da cui risultino requisiti meno elevati (p.es. se un determinato grado di autoapprovvigionamento scende al di sotto della soglia del 50 o del 20 per cento) non è necessaria alcuna disposizione transitoria.

**Articolo 11** *Disposizione transitoria*

La nuova LPM non prevede termini transitori. Dal profilo giuridico non è quindi possibile fissare, a livello d'ordinanza, un termine transitorio che consenta, per un determinato periodo dopo l'entrata in vigore, di produrre ancora in virtù del diritto anteriore. Onde tener conto degli interessi dell'economia, per l'entrata in vigore del pacchetto "Swissness" è stata pertanto fissata un'unica data, vale a dire il 1° gennaio 2017. Il Consiglio federale deciderà a riguardo nel 2015. Le imprese dispongono pertanto di almeno un anno di tempo per adeguarsi alle nuove condizioni quadro legali. Inoltre, le derrate alimentari e i prodotti industriali ottenuti prima dell'entrata in vigore e conformi ai criteri del diritto anteriore, potranno essere immessi sul mercato ancora per due anni a decorrere dalla data d'entrata in vigore (termine per l'esaurimento delle scorte). Pertanto, la nuova normativa "Swissness" espleterà pienamente i suoi effetti dal 1° gennaio 2019, ossia cinque anni e mezzo dopo il varo della legge da parte del Parlamento (21 giugno 2013).

**Articolo 12** *Entrata in vigore*

Il Consiglio federale potrà decidere in merito all'entrata in vigore dell'ordinanza probabilmente alla fine del 2015. L'ordinanza entrerà in vigore soltanto una volta trascorso un lasso di tempo ragionevole, probabilmente il 1° gennaio 2017.

## 4. Metodo di calcolo ed esempi

### 4.1 Metodo di calcolo

#### 1. Ricetta

Il calcolo si basa sulla ricetta di produzione. Per le materie prime composte ("prodotto semilavorato") viene considerata singolarmente ogni rispettiva materia prima.

#### 2. Computo dei prodotti naturali e delle materie prime

Nel calcolo in virtù dell'articolo 4 non tutti i prodotti naturali e le materie prime sono considerati allo stesso modo. In base alla disponibilità e al grado di autoapprovvigionamento, le singole materie prime sono computate in maniera differente (interamente, per metà o per niente). Il totale delle materie prime computate costituisce il valore di riferimento per il calcolo della quota minima di materie prime svizzere.

La tabella sottostante fornisce una sintesi delle disposizioni contenute nell'ordinanza per il computo di prodotti naturali e delle materie prime da essi derivate.

Articolo	Formulazione	Designazione abbreviata	Computo
LPM art. 48b cpv. 2	Latte e prodotti di latte	Latte e prodotti di latte	100%
Art. 7 cpv. 1	Prodotti naturali che non sono ottenuti in Svizzera in base alle caratteristiche naturali (p.es. cacao, caffè, banane)	Prodotti naturali non ottenuti	0%
Art. 7 cpv. 2	Prodotti naturali che temporaneamente a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente (p.es. perdita di raccolto) non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente	Prodotti naturali temporaneamente non disponibili	0%
Art. 8	Prodotti naturali per un determinato scopo di utilizzo	Prodotti naturali con requisiti specifici	0%
LPM art. 48b cpv. 4	Materie prime con un grado di autoapprovvigionamento del 50 per cento e più (p.es. carne di manzo)	Materie prime GAA > 50%	100%
LPM art. 48b cpv. 4	Materie prime con un grado di autoapprovvigionamento dal 20 al 49.9 per cento (p.es. fragole)	Materie prime GAA 20-49.9%	50%
LPM art. 48b cpv. 4	Materie prime con un grado di autoapprovvigionamento inferiore al 20 per cento (p.es. nocciole)	Materie prime GAA < 20%	0%

Art. 4 cpv. 4	Acqua (ad eccezione di acqua minerale e acqua sorgiva)	Acqua	0%
Art. 4 cpv. 5	Clausola bagatella: prodotti naturali e materie prime da essi derivate, nonché microrganismi, additivi e succedanei (p.es. lievito, pectina)	Clausola bagatella	0%

### 3. Computo di latte e prodotti di latte

Il latte e i prodotti di latte sono sempre computati al 100 per cento poiché la materia prima latte e i relativi prodotti trasformati devono provenire al 100 per cento dalla Svizzera. Nella tabella esemplificativa sottostante sono registrati con colori diversi. Nel calcolo della quota minima di materie prime svizzere sono considerati integralmente.

### 4. Calcolo della quota minima di materie prime svizzere

Giusta l'articolo 4 capoverso 1, l'indicazione di provenienza "Svizzera" può essere utilizzata solo se l'80 per cento del peso dei prodotti naturali computabili e delle materie prime da essi derivate di cui è composta una derrata alimentare giusta il punto 2 provengono dalla Svizzera. Il valore di riferimento è il totale delle materie prime computate (nell'esempio sottostante 93.1%, di cui 80% = 74.5%).

#### 4.2 Esempio yogurt birchermüesli

Ricetta		Materie prime computate			Materie prime CH
Materie prime	%	Computo delle materie prime		%	%
Yogurt	76.0	Latte e prodotti di latte	100%	76.0	76.0
Zucchero	11.0	Materie prime GAA > 50%	100%	11.0	11.0
Pere	2.7	Materie prime GAA > 50%	100%	2.7	
Albicocche	2.3	Materie prime GAA 20-49.9%	50%	1.2	
Mele	2.2	Materie prime GAA > 50%	100%	2.2	
Fiocchi d'avena	2.1	Materie prime GAA < 20%	0%	0.0	
Banane	1.5	Prodotti naturali non ottenuti	0%	0.0	
Nocciole	1.2	Materie prime GAA < 20%	0%	0.0	
Fecola di tapioca	0.7	Clausola bagatella	0%	0.0	
Concentrato di succo di limone	0.3	Clausola bagatella	0%	0.0	
<b>Totale ricetta</b>	<b>100.0</b>				
<b>Materie prime computate</b>				<b>93.1</b>	
<b>Quota minima di materie prime svizzere<sup>1</sup></b>				<b>74.5</b>	
<b>Materie prime svizzere</b>					<b>87.0</b>
<b>Adempimento della quota minima</b>					<b>adempito</b>

<sup>1</sup> Latte e prodotti di latte devono provenire dalla Svizzera nella misura del 100 per cento. Se nella ricetta la loro quota (nello specifico 76%) è superiore a quella minima di materie prime svizzere calcolata (nello specifico 74.5%), vale la prima (76%).

Per altri esempi di calcolo si rimanda all'allegato.

## 5. Metodo di calcolo del grado di autoapprovvigionamento

Di seguito viene illustrato il metodo di calcolo del grado di autoapprovvigionamento Swissness (GAAS) delle materie prime destinate all'alimentazione umana.


L'articolo 48b capoverso 4 della nuova LPM (RS 232.11) specifica: "Sono obbligatoriamente considerate nel calcolo previsto al capoverso 2 [80% del peso delle materie prime] tutte le materie prime per le quali il grado di autoapprovvigionamento in Svizzera è almeno del 50 per cento". Tale disposizione evidenzia che il legislatore auspica la disponibilità di un GAAS di materie prime per l'industria agroalimentare svizzera (cfr. la loro delimitazione nel diagramma 2). Il GAAS è diverso dal grado di autoapprovvigionamento convenzionale comunemente utilizzato (GAAC) ed è definito come il rapporto tra la produzione indigena e il consumo interno di derrate alimentari.

$$GAAC = \frac{\text{Produzione}}{\text{Consumo}} \quad (1)$$

L'articolo 9 del progetto "Swissness" (ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari) definisce il GAAS per l'industria agroalimentare come segue: "1 Per grado di autoapprovvigionamento s'intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno totale. Nel consumo interno totale è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d'esportazione. Il consumo interno totale equivale alla somma della produzione interna e delle importazioni di materie prime." La seguente equazione (2) formalizza tale definizione. Le cifre cerchiare (p.es. ①) corrispondono ai flussi presentati nel diagramma 1.

$$GAAS = \frac{\text{Produzione indigena}}{\text{Produzione indigena} + \text{Importazione di materie prime}} = \frac{\textcircled{1} + \textcircled{2}}{\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{5}} \quad (2)$$

**Diagramma 1** Flussi significativi di materie prime e di derrate alimentari



Le statistiche sulla **produzione agricola** di prodotti naturali svizzeri sono pubblicate dal Segretariato dell'Unione svizzera dei contadini nel *bilancio alimentare della Svizzera*<sup>4</sup>.

Per poter confrontare la produzione e le importazioni, dal volume di produzione utilizzato nel calcolo del GAAS si detraggono le **perdite** e gli **scarti** fino al livello del commercio all'ingrosso.

I **sottoprodotti** non destinati all'alimentazione umana sono considerati nella misura in cui, ad esempio, solo lo zucchero raffinato, e non la barbabietola da zucchero, è computato sul volume di produzione. Lo stesso vale per la carne per la quale solo la carne disossata, e non l'animale intero o la sua carcassa, è considerata come volume di produzione.

La produzione di prodotti naturali attualmente **venduta direttamente** (attraverso la distribuzione) **al consumatore finale** non è considerata come prodotto finale ma come materia prima svizzera a disposizione dell'industria agroalimentare svizzera, ma non (ancora) utilizzata. L'argomentazione del prezzo che potrebbe essere adottata per non considerare l'intera produzione è espressamente inammissibile secondo il messaggio sulla legge sulla protezione dei marchi (pag. 7487): "Al contrario il Consiglio federale dovrebbe rifiutare l'elaborazione di un'ordinanza che vuole escludere una materia prima disponibile in Svizzera dal calcolo in quanto questa è in vendita all'estero a un prezzo più favorevole (p.es. il latte, cfr. commento agli art. 48b e 48c). Una tale ordinanza non corrisponderebbe alla legge". Di conseguenza tutta la produzione attualmente destinata o no all'industria agroalimentare svizzera o direttamente alla distribuzione per il consumatore finale è considerata nel calcolo del GAAS. Il GAAS è quindi un *grado potenzialmente disponibile* che eventualmente può essere superiore a *quello attuale*.

Le **importazioni** considerate per il calcolo del GAAS comprendono soltanto le materie prime, indipendentemente dal fatto che siano realmente utilizzate dall'industria agroalimentare (freccia ③ del diagramma 1) o che possano esserlo potenzialmente (freccia ⑤ del diagramma 1). Vengono considerate tutte le importazioni poiché anche nel calcolo del GAAS si tiene conto di tutta la produzione e non solo di quella parte che va realmente all'industria agroalimentare. Concretamente ciò significa che anche le materie prime potenziali confezionate in piccoli imballaggi sono tenute in considerazione nelle importazioni per il calcolo del GAAS. Da questo calcolo sono invece escluse le importazioni di materie prime per usi tecnici o cosmetici.

Anche le importazioni di prodotti naturali venduti direttamente (attraverso la distribuzione) al consumatore finale (p.es. 0407.2110.911 "uova di consumo" rispetto a 0407.2110.912 "uova destinate alla trasformazione") sono considerate come materie prime potenzialmente a disposizione dell'industria agroalimentare svizzera.

Le materie prime incorporate nelle importazioni di **prodotti finali** destinati direttamente alla distribuzione per il consumatore finale (freccia ⑥ del diagramma), compreso il settore della ristorazione (HORECA), sono escluse dalle importazioni per il calcolo del GAAS poiché non costituiscono una fonte di approvvigionamento di materie prime per l'industria agroalimentare svizzera. A livello della voce di tariffa di 8 cifre, la distinzione tra materie prime destinate all'industria agroalimentare e prodotti finali destinati direttamente alla distribuzione per il consumatore finale si fonda sulla loro formulazione pubblicata in Swiss-impex o in [www.tares.ch](http://www.tares.ch) e sull'uso abituale di questo prodotto. Ad esempio le voci di tariffa che comprendono nella loro formulazione "cialde", "biscotto" o "gelati" sono considerate importazioni di prodotti finali direttamente destinati alla distribuzione al consumatore finale. In caso di dubbio

---

<sup>4</sup> «Statistiques et évaluations concernant l'agriculture et l'alimentation» 2012, USC, pag. 139 -169.

sull'attribuzione, o in caso di presenza congiunta di materia prima e/o di prodotto finale all'interno della medesima voce di tariffa (com'è il caso p.es. del cioccolato), la scelta ricade su una materia prima per evitare il rischio di sopravvalutare il GAAS.


Nel calcolo del GAAS sono considerate le importazioni di materie prime realizzate nell'ambito del regime del **traffico di perfezionamento** (attivo o passivo), in quanto fonti d'approvvigionamento dell'industria agroalimentare svizzera.

Le materie prime importate sotto forma di prodotti semilavorati sono scomposte nei loro prodotti naturali costitutivi sulla base di **coefficienti tecnici** che rappresentano in particolare la parte volumetrica dei diversi prodotti naturali contenuti nei prodotti semilavorati, le rese (p.es. il grano in farina), la parte non disponibile per l'industria alimentare (perdite, sottoprodotti foraggeri, alimenti per animali, sementi, usi tecnici o cosmetici). Tali coefficienti possono essere applicati a livello della voce di tariffa di 8 cifre e, se del caso, a livello dei numeri convenzionali (11 cifre) di queste voci di tariffa di 8 cifre. I coefficienti sono identici a quelli utilizzati per il bilancio alimentare della Svizzera.

Il GAAS è calcolato su **un solo livello di trasformazione-distribuzione**, quello dei "prodotti naturali" o, se è più preciso, al primo livello di trasformazione come materia prima (zucchero anziché barbabietola da zucchero). La scelta di un solo livello è dettata dalla necessità di garantire la praticabilità. In effetti se dovessero essere considerati più livelli di trasformazione per tutti i livelli e per ogni prodotto sarebbero necessari dei dati. Ciò sarebbe poco pratico, oneroso dal profilo amministrativo e costoso da verificare. La scelta del livello dipende dalla disponibilità e dalla precisione delle statistiche della produzione agricola svizzera. Tale limitazione a un solo livello e la scelta di tale livello si giustificano, da un lato, con la mancanza di statistiche attendibili a livello della produzione svizzera di numerose materie prime ottenute da prodotti naturali svizzeri e, dall'altro, con il fatto che una materia prima può essere composta da più prodotti naturali ciascuno con il proprio GAAS. Ad esempio, per i pomodori viene pubblicato un solo GAAS per i pomodori freschi e non per la purea di pomodoro o il ketchup (pomodori + zucchero), eccetera perché non è disponibile una statistica sulla produzione di ketchup svizzero. Il principio succitato secondo il quale il GAAS è calcolato solo a un livello di trasformazione non è applicato per i semi oleosi se è possibile statisticamente distinguere due finalità diverse ("non destinati alla fabbricazione d'olio" e "per la fabbricazione d'olio"). Ad esempio si ha un GAAS soia (non destinata alla fabbricazione d'olio) pari praticamente a zero, poiché quasi tutta la produzione indigena è destinata alla fabbricazione di olio, ma un GAAS per l'olio di soia del 38 per cento. Occorre evitare sovrapposizioni di definizioni e quindi di quantitativi.

Il **livello d'aggregazione** dei prodotti considerati nel calcolo del GAAS corrisponde a quello delle statistiche più dettagliate disponibili a livello della produzione dei prodotti naturali. Concretamente si utilizza il livello di disaggregazione più elevato della statistica sui volumi di produzione (tonnellate) del *bilancio alimentare* allestito dal Segretariato dell'Unione svizzera dei contadini su mandato dell'UFAG.

**Diagramma 2** Gruppi di derrate alimentari<sup>5</sup> utilizzati per il calcolo del grado di autoapprovvigionamento di materie prime dell'industria agroalimentare.



<sup>5</sup> Sono considerati solo i prodotti per l'alimentazione umana. Le sementi, i prodotti foraggeri, tecnici (pitture, carburanti, lubrificanti) e cosmetici sono esclusi da questo diagramma.

## **6. Effetti**

### **6.1 Confederazione**

Per l'esecuzione e l'attuazione dell'ordinanza Swissness per le derrate alimentari l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha un dispendio pari a un posto a tempo pieno. L'UFAG ha inoltre il compito di coordinare l'esecuzione e di monitorare l'attuazione del progetto Swissness. L'aggiornamento annuale dell'elenco del grado di autoapprovvigionamento (GAAS) comporta un onere supplementare in quanto il metodo di calcolo è diverso da quello del GAA "classico". Anche il trattamento delle richieste delle organizzazioni (giusta l'art. 8) richiede un ulteriore dispendio di lavoro.

### **6.2 Cantoni**

Come è già il caso oggi, nell'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari devono essere rispettate le disposizioni concernenti l'indicazione della provenienza svizzera secondo la LPM (incl. le ordinanze d'esecuzione). Le autorità preposte all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari verificano l'osservanza di questi criteri di protezione dei marchi nel quadro dell'attuazione del divieto d'inganno nel contesto delle derrate alimentari (FF 2011 5055). La loro competenza resta invariata.

### **6.3 Economia**

Il messaggio del Consiglio federale espone in maniera molto dettagliata i benefici economici del progetto,<sup>6</sup> per cui in questa sede si possono evitare considerazioni approfondite. Anche nella presente ordinanza l'accento è posto sulla reputazione dell'indicazione di provenienza "Svizzera" ovvero sul marchio "Svizzera" che va garantito e preservato a lungo termine.

Le presenti norme intendono contrastare possibili danni economici conseguenti a un calo di notorietà.

---

<sup>6</sup> Pag. 7536

## Allegato: Esempi di calcolo

### Biscotto

Ricetta		Materie prime computate			Materie prime CH
Materie prime	%	Computo delle materie prime		%	%
Farina di frumento	52.0	Materie prime GAA > 50%	100%	52.0	52.0
Zucchero	17.7	Materie prime GAA > 50%	100%	17.7	17.7
Acqua	11.0	Acqua	0%	0.0	
Amido di frumento	8.3	Materie prime GAA > 50%	100%	8.3	
Grasso vegetale (girasole)	4.5	Materie prime GAA < 20%	0%	0.0	
Grasso del burro	4.2	Latte e prodotti di latte	100%	4.2	4.2
Latte scremato in polvere	1.4	Latte e prodotti di latte	100%	1.4	1.4
Sale	0.6	Clausola bagatella	0.0%	0.0	
Agenti lievitanti	0.2	Clausola bagatella	0%	0.0	
Aromi	0.1	Clausola bagatella	0%	0.0	
<b>Totale ricetta</b>	<b>100.0</b>				
<b>Materie prime computate</b>				<b>83.6</b>	
<b>Quota minima di materie prime svizzere</b>				<b>66.9</b>	
<b>Materie prime svizzere</b>					<b>75.3</b>
<b>Adempimento della quota minima</b>					<b>adempuito</b>

Fonte:

[FIAL / Biscosuisse](#)

### Cioccolato al latte

Ricetta		Materie prime computate			Materie prime CH
Materie prime	%	Computo delle materie prime		%	%
Zucchero	44.0	Materie prime GAA > 50%	100%	44.0	44.0
Latte in polvere	21.0	Latte e prodotti di latte	100%	21.0	21.0
Burro di cacao	23.0	Prodotti naturali non ottenuti	0%	0.0	
Pasta di cacao	11.0	Prodotti naturali non ottenuti	0%	0.0	
Aroma di vaniglia	0.5	Clausola bagatella	0%	0.0	
Emulsionante (lecitina)	0.5	Clausola bagatella	0%	0.0	
<b>Totale ricetta</b>	<b>100.0</b>				
<b>Materie prime computate</b>				<b>65.0</b>	
<b>Quota minima di materie prime svizzere</b>				<b>52.0</b>	
<b>Materie prime svizzere</b>					<b>65.0</b>
<b>Adempimento della quota minima</b>					<b>adempuito</b>

Fonte:

[FIAL / Chocosuisse](#)

## Salsiccia da arrostire

Ricetta		Materie prime computate			Materie prime CH
Materie prime	%	Computo delle materie prime		%	%
Pancetta	28.0	<i>Materie prime GAA &gt; 50%</i>	100%	28.0	28.0
Carne di vitello	24.0	<i>Materie prime GAA &gt; 50%</i>	100%	24.0	24.0
Carne di maiale	21.0	<i>Materie prime GAA &gt; 50%</i>	100%	21.0	21.0
Acqua	18.7	<i>Acqua</i>	0%	0.0	
Latte	6.0	<i>Latte e prodotti di latte</i>	100%	6.0	6.0
Sale da cucina	1.5	<i>Clausola bagatella</i>	1.5%	1.5	1.5
Maltodestrina	0.4	<i>Clausola bagatella</i>	0%	0.0	
Stabilizzanti	0.2	<i>Clausola bagatella</i>	0%	0.0	
Spezie	0.2	<i>Clausola bagatella</i>	0%	0.0	
<b>Totale ricetta</b>	<b>100.0</b>				
<b>Materie prime computate</b>				<b>80.5</b>	
<b>Quota minima di materie prime svizzere</b>				<b>63.2</b>	
<b>Materie prime svizzere</b>					<b>80.5</b>
<b>Adempimento della quota minima</b>					<b>adempuito</b>

Fonte:

[Elenco degli obblighi IGP St. Galler Bratwurst](http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/00500/index.html?lang=de)  
<http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/00500/index.html?lang=de>